



COMUNICATO STAMPA n. 5/26

Lussemburgo, 22 gennaio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-554/24 P | Polonia / Commissione (Annullamento retroattivo di provvedimenti provvisori)

La Corte di giustizia respinge l'impugnazione della Polonia contro la sentenza del Tribunale sull'annullamento delle penalità giornaliere inflitte nella causa relativa alla miniera di Turów

La transazione conclusa tra la Repubblica ceca e la Polonia non ha soppresso retroattivamente le penalità inflitte in sede di procedimento sommario

La Repubblica ceca, ritenendo che l'estensione e la protrazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera polacca di Turów, situata in prossimità dei confini con la Repubblica ceca e la Germania, violassero il diritto dell'Unione, ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Polonia.

Il 21 maggio 2021, su richiesta della Repubblica ceca, la vicepresidente della Corte ha ingiunto alla Polonia di cessare immediatamente l'estrazione di lignite nella miniera in questione, e ciò fino alla pronuncia della sentenza che definisce la controversia¹.

Poiché la Polonia non si è conformata a tale ordinanza, la vicepresidente della Corte, su domanda della Repubblica ceca, ha condannato la Polonia a versare alla Commissione europea una penalità giornaliera di EUR 500 000². Tale misura mirava a garantire il rispetto dell'ordinanza del 21 maggio 2021 e a indurre la Polonia a non ritardarne l'esecuzione.

Il 3 febbraio 2022 la Repubblica ceca e la Polonia hanno concluso una transazione³. Di conseguenza, la Corte ha cancellato la causa di merito dal proprio ruolo e le penalità giornaliere hanno cessato di decorrere a partire dal 4 febbraio 2022.

Secondo la Polonia, tale transazione ha avuto l'effetto di eliminare retroattivamente l'obbligo di pagare le penalità inflitte. La Commissione ha espresso disaccordo. Poiché la Polonia non ha pagato le penalità nonostante la messa in mora, la Commissione l'ha informata che avrebbe compensato la somma dovuta al 3 febbraio 2022 con i crediti di tale Stato membro nei confronti del bilancio dell'Unione. La somma così recuperata ammontava, in capitale, a circa 68,5 milioni di euro.

La Polonia ha quindi presentato due ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento di cinque decisioni di compensazione della Commissione. Il 29 maggio 2024 il Tribunale ha respinto tali ricorsi in quanto infondati⁴.

La Polonia ha allora proposto impugnazione dinanzi alla Corte, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale e delle decisioni controverse della Commissione.

La Corte respinge tale impugnazione, confermando che il Tribunale ha interpretato correttamente il diritto dell'Unione.

L'obbligo di pagare la penalità giornaliera, versata al bilancio dell'Unione, mira a garantire il rispetto dei provvedimenti provvisori già disposti e a preservare la piena efficacia della futura decisione definitiva, garantendo **così l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione nell'interesse generale**. Quest'ultima è inerente al valore dello Stato di diritto su cui si

fonda l'Unione.

Il giudice del procedimento sommario che ha inflitto una penalità può reconsiderarla e, se necessario, revocare i suoi effetti unicamente per il futuro. Tuttavia, non può né annullarla né modificarla retroattivamente. Pertanto, le azioni delle parti in causa, compresa una transazione, non possono avere l'effetto di modificare, invalidare o annullare retroattivamente un'ordinanza che impone una siffatta penalità. La transazione conclusa tra la Repubblica ceca e la Polonia non ha quindi potuto estinguere l'obbligo della Polonia di pagare l'importo delle penalità già scadute.

Il fatto che l'imposizione della penalità possa avere effetti irreversibili non impedisce di considerarla un provvedimento accessorio rispetto al procedimento di merito. Garantendo il rispetto del diritto dell'Unione, essa conserva inoltre un carattere preventivo e non repressivo, contrariamente a quanto sosteneva la Polonia.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Restate in contatto!



¹ Ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), [C-121/21 R](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 89/21](#)).

² Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), [C-121/21 R](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 159/21](#)).

³ Nelle sue conclusioni dello stesso giorno, Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów), [C-121/21](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 23/22](#)), l'avvocato generale Pikamäe aveva proposto alla Corte di constatare che, prorogando di sei anni l'autorizzazione all'estrazione di lignite nella miniera di Turów senza procedere a una valutazione dell'impatto ambientale, la Polonia ha violato il diritto dell'Unione.

⁴ Sentenza Polonia/Commissione, [T-200/22](#) e [T-314/22](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 87/24](#)).